

**Gara a procedura aperta
per la fornitura
di prodotti solubili per la prima colazione,
comprendente il comodato gratuito
delle macchine erogatrici.**

CAPITOLATO SPECIALE

ART. 1 - OGGETTO

Il presente capitolo ha per oggetto l'appalto relativo alla fornitura di prodotti solubili per la prima colazione, comprensivo della fornitura e della installazione nei vari Presidi dell'Azienda delle relative apparecchiature di somministrazione, che dovranno essere fornite in comodato d'uso gratuito per tutta la durata del contratto di fornitura.

ART. 2 – DURATA, IMPORTO DELL'APPALTO E CONSUMI PRESUNTI

Il contratto avrà durata pari a 5 (cinque) anni, la cui decorrenza sarà riportata nella comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

L'importo a base d'asta per l'intera fornitura è stabilito in € 262.750,00.=, IVA esclusa, calcolato sui seguenti prezzi unitari e per le quantità quinquennali presunte di consumo a fianco riportate

• Caffè liofilizzato	€ 20,00.=/kg.	Kg. 5.000
• Latte scremato granulare	€ 7,00.=/kg.	Kg. 12.500
• The liofilizzato	€ 3,50.=/kg.	Kg. 21.500

Per l'esclusione dalla gara, non sono ammesse, per ciascun prodotto in gara, offerte in aumento sull'importo a base di gara.

Oneri per la sicurezza pari a € 1.250,00.=

ART. 3 - QUANTITA' E CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI

Le dislocazioni dei distributori nella struttura di Via Brescia 207 sono le seguenti:

1.	Presidio Soldi	C.D.I.
2.		C.D.A.
3.		Comunità "2 Miglia"
4.	Presidio Mainardi	Nucleo A
5.		Nucleo B
6.		Nucleo C
7.		Nucleo E
8.		Nucleo F
9.		Nucleo G
10.		Nucleo Paganini
11.	Presidio Somenzi	Nucleo Stradivari
12.		Nucleo Ponchielli
13.		Nucleo Monteverdi
14.		Nucleo Vivaldi
15.		Nucleo Donizetti
16.	Presidio Azzolini	Nucleo 1
17.		Nucleo 2
18.		Nucleo 3
19.		Nucleo 4
20.		Nucleo 5
21.		Nucleo 6
22.	Clinica Riabilitativa	Nucleo A
23.		Nucleo B
24.		Nucleo C
25.		Cucina centrale

Dovranno essere inoltre installati n. 2 distributori presso:

26.	C.D.I. Barbieri in Via XI Febbraio, 60 - Cremona
27.	C.D.I. Ozanam in Via Milazzo, 31 - Cremona

I distributori dovranno essere in grado di erogare sia la singola dose che il bricco da 1 litro.

I distributori dovranno possedere il marchio IMQ, essere conformi alle norme CE e alle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza e dovranno essere installati a cura della ditta aggiudicataria su allacciamenti elettrici ed idraulici già predisposti dall'Area Tecnica

dell'Azienda presso i Presidi indicati.

I distributori da installare dovranno obbligatoriamente:

- essere alimentati con energia elettrica a 220 Volt;
- avere dimensioni di ingombro massimo di cm. 40x50x80h per essere inseriti negli spazi già attualmente dedicati nelle cucinette di nucleo;
- essere dotati di idoneo supporto, laddove necessario.

La quantità dei distributori potrà subire variazioni in più o in meno senza che ciò comporti modifiche alle condizioni di aggiudicazione o alcuna pretesa da parte del fornitore.

La ditta aggiudicataria, nei prezzi offerti, dovrà garantire l'assistenza tecnica ordinaria e straordinaria, comprensiva delle parti di ricambio con ripristino della piena funzionalità (o della sostituzione, se del caso) delle apparecchiature entro 24 ore dalla richiesta di intervento, almeno nei giorni feriali.

ART. 4 - CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI E DOSAGGI

I prodotti per la prima colazione dovranno avere le seguenti caratteristiche minime:

- miscela di caffè e tostati naturali al 50%
- latte scremato granulare in polvere
- the solubile al gusto di limone, zuccherato

I dosaggi minimi dovranno essere i seguenti: 30 gr/lt per il caffè, 100 gr/lt per il latte e 100 gr/lt per il the.

L'Amministrazione si riserva in ogni momento di procedere a controlli qualitativi e quantitativi dei prodotti erogati al fine di verificarne la rispondenza alle caratteristiche dichiarate in sede di offerta o minime di legge.

In caso di difformità i prodotti contestati dovranno essere sostituiti a spese della ditta nel minor tempo possibile, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esecuzione dei suddetti controlli e il pagamento della relativa penale, nonché il risarcimento per eventuali ulteriori danni.

Il sistema di imballaggio deve garantire il mantenimento dei requisiti igienici; le sostanze usate per la costituzione dell'imballaggio dovranno essere conformi alle normative vigenti.

Controlli saranno anche effettuati per verificare l'osservanza dei dosaggi minimi.

In caso di esito negativo dei controlli, saranno applicate le penali di cui al successivo art. 14.

ART. 5 - ORDINAZIONE E CONSEGNA

Le ordinazioni verranno effettuate almeno 7 (sette) giorni consecutivi prima della data prevista di consegna, nei quantitativi e nei tempi indicati, a mezzo fax o e-mail.

La merce ordinata dovrà essere trasportata e consegnata, franca di ogni rischio e spesa (imballo e trasporto inclusi) al Magazzino dell'Azienda aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Le consegne dovranno essere accompagnate da apposito documento di trasporto, in duplice copia.

ART. 6 - GESTIONE DEL SERVIZIO

La ditta aggiudicataria dovrà effettuare a sue cure e spese l'installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici nelle varie sedi dell'Azienda come indicato all'art. 3.

L'installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici dovranno essere eseguiti a regola d'arte secondo la normativa vigente.

Al termine del contratto la ditta aggiudicataria dovrà asportare le proprie installazioni e provvedere ai necessari ripristini.

L'Azienda si assume l'obbligo di fornire l'energia elettrica e l'acqua necessarie per il funzionamento delle macchine distributrici.

Nel corso del servizio deve essere assicurata la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature garantendo un'ottimale condizione igienica delle stesse.

ART. 7 - ONERI DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE

All'atto della installazione tutte le macchine devono essere nuove di fabbrica.

La ditta si impegna ad eseguire le installazioni dei distributori entro il termine di venti giorni solari e consecutivi dalla data di avvio del contratto. Il completamento delle installazioni si intende effettuato con l'allacciamento alla rete elettrica e alla rete idrica per un perfetto ed immediato funzionamento di tutte le apparecchiature, nonché con adeguata formazione al personale utente.

Al fine di non creare disservizi nei Presidi, la ditta che dovesse eventualmente subentrare all'attuale fornitore dovrà accordarsi con lo stesso per la contestuale effettuazione delle operazioni di ritiro/consegna delle apparecchiature e contestuale installazione/disinstallazione delle stesse.

Al termine delle installazioni la ditta trasmetterà elenco (anche in formato elettronico o con altro mezzo a disposizione es. area riservata su sito internet) di tutte le apparecchiature installate con indicazione della sede e del modello.

Nessuna spesa potrà essere addebitata all'Azienda per le operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature.

In caso di carenza di funzionamento delle apparecchiature installate, l'Ufficio Tecnico ne darà segnalazione alla ditta, vietando l'intervento di persone non autorizzate dalla ditta.

Nel provvedere alla attività di manutenzione e riparazione la ditta dovrà avere cura di non manomettere o alterare l'impianto di alimentazione elettrica.

PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA

La ditta si impegna a fornire all'Azienda appaltante il piano di manutenzione ordinaria delle apparecchiature, con le date di riferimento dei controlli. Gli stessi dovranno essere comprovati da un rapporto a firma del tecnico che effettua le operazioni, una copia del quale dovrà essere consegnata all'Ufficio Tecnico.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

In caso di malfunzionamento di una macchina erogatrice, la ditta sarà contattata telefonicamente dall'ufficio tecnico e dovrà effettuare l'intervento di ripristino nelle 24 ore successive alla chiamata.

Nel caso il danno dovesse richiedere un intervento tecnico presso il laboratorio, la stessa dovrà essere sostituita con altra analoga fino al rientro di quella riparata.

ART. 8 - REPORTISTICA

Ai fini del monitoraggio del servizio, la ditta aggiudicataria si impegnerà a trasmettere i documenti di seguito descritti con cadenza almeno trimestrale entro il giorno 20 del mese successivo:

Consumi

La ditta si impegna a fornire all'Azienda appaltante con cadenza trimestrale e su supporto informatico (file excel) il resoconto sui consumi delle bevande calde. Il resoconto dovrà evidenziare per ciascun distributore automatico:

- tipologia e modello della macchina;
- ubicazione;
- data di installazione;
- data di eventuale ritiro;
- erogazioni effettuate per singola macchina, differenziata per tipo di bevanda;
- totale consumi per tipologia di macchina;
- totale complessivo dei consumi;
- periodo di rilevazione dati.

Interventi

Con le medesime modalità e tempistica la ditta si impegna a fornire con cadenza almeno trimestrale l'elenco riepilogativo degli interventi di manutenzione eseguiti evidenziando:

- tipologia e modello della macchina;
- ubicazione;
- data e ora della richiesta di intervento;
- motivazione della chiamata;
- data e ora dell'intervento;
- descrizione dell'intervento effettuato;

- esito dell'intervento.

ART. 9 – RESPONSABILITÀ

L'Azienda è esonerata da qualsiasi onere relativo alla manutenzione dei distributori installati e non risponde dei danni dagli stessi eventualmente causati, nonché dei guasti di cui i medesimi fossero oggetto.

L'Azienda è altresì esonerata da qualsiasi responsabilità per eventi di danno che fossero arrecati alle apparecchiature installate da parte di propri dipendenti o da soggetti terzi. La ditta aggiudicataria si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l'assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti e della legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro, assumendone la piena responsabilità anche in caso di inadempienza, come prescritto dal D. Lgs. 81/08.

La ditta aggiudicataria dovrà attestare che i distributori ed i prodotti da essi erogati rispettino i requisiti igienico sanitari e che il personale addetto al rifornimento ed all'assistenza tecnica sia in possesso del libretto di idoneità sanitaria.

Tutti i distributori automatici devono possedere il marchio IMQ, essere provvisti di marchiatura CE che ne attesti la conformità al D.P.R. n. 459/1996 ed essere regolarmente registrati, conformemente all'art. 39 del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 dello stesso D.P.R.

ART. 10 - ASSICURAZIONE

La ditta appaltatrice dovrà stipulare apposita polizza assicurativa (di cui si chiederà copia), contro i rischi da responsabilità civile verso cose o persone per un limite minimo di € 1.500.000,00.= (unmilione cinquecentomila) per sinistro, impegnandosi a tenere sollevata l'Azienda ed il personale dipendente da eventuali responsabilità connesse all'installazione dei distributori.

ART. 11 - SUBAPPALTO

Alla ditta fornitrice è vietato cedere o subappaltare successivamente all'aggiudicazione il contratto sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione dello stesso e la perdita della cauzione a titolo risarcimento danni e delle spese causate all'Azienda, salvo maggior danni accertati.

Il subappalto a terzi di parti della fornitura è subordinato alle condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Si evidenzia in questa sede che l'aggiudicatario, per essere ammesso all'autorizzazione al subappalto, deve rispettare le seguenti condizioni:

- il subappalto non deve superare il 30% dell'importo contrattuale sottoscritto;
- il subappaltatore deve possedere i medesimi requisiti generali, tecnici e finanziari richiesti in sede di gara per l'aggiudicatario;
- presentazione in sede di gara della dichiarazione sulla tipologia della fornitura/servizio che si intenderà subappaltare.

La stazione appaltante provvederà al pagamento dei corrispettivi esclusivamente a favore dell'impresa aggiudicataria; è fatto obbligo a quest'ultima di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dalla stazione appaltante, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati dall'impresa medesima al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 12 - PERIODO DI PROVA

Il primo trimestre di fornitura è da considerarsi come periodo di prova. Qualora durante tale periodo la fornitura risultasse, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, eseguita in maniera non soddisfacente, l'Azienda potrà recedere anticipatamente dal contratto. Qualora il periodo di prova venga valutato positivamente la fornitura verrà considerata automaticamente affidata per l'intero periodo contrattuale.

ART. 13 - STIPULA DEL CONTRATTO

Tutte le spese relative alla stipula del contratto sono a carico dell'impresa. Ove nel termine di 20 giorni dalla data indicata nell'invito alla presentazione dei documenti necessari alla stipula del contratto l'aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto, l'Azienda avrà la facoltà di aggiudicare l'appalto all'impresa seconda classificata.

ART. 14 - PENALITÀ

Qualora per qualsiasi motivo imputabile all'appaltatore il servizio non venga espletato nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato, l'Amministrazione applicherà le seguenti penali previa contestazione scritta dell'inadempienza trasmessa via fax:

- € 500,00.= per accertato dosaggio non corrispondente a quanto indicato all'art. 4;
- € 500,00.= per ogni prodotto difforme alle caratteristiche indicate;
- € 200,00.= per ogni giorno di ritardo nella consegna dei prodotti;
- € 200,00.= per mancato ripristino delle apparecchiature nei tempi richiesti;
- € 100,00.= per prestazioni incomplete o non conformi al capitolato.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- apertura di una procedura di fallimento a carico dell'impresa o altre procedure derivanti da insolvenza;
- cessione dell'attività, cessione d'azienda, atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;
- cessione del contratto;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- danni volontari prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'Azienda;
- interruzione non motivata del servizio;
- subappalto totale o parziale del servizio, con esclusione dei casi previsti dal capitolato;
- qualunque altra inadempienza ritenuta grave e non prevista, ma che si dovesse verificare durante l'esecuzione del contratto.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Azienda di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa tramite semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata AR.

Qualsiasi danno provocato al patrimonio in dipendenza del rapporto oggetto dell'appalto comporterà l'obbligo di risarcimento da parte dell'impresa aggiudicataria.

Ferme le eventuali responsabilità di ordine penale, la risoluzione del contratto comporterà per l'impresa la perdita del deposito cauzionale, il rimborso di eventuali maggiori oneri sostenuti dall'Azienda per essersi rivolto ad altre imprese, nonché ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti dovessero accadere allo stesso. In questo caso l'impresa non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto al pagamento delle forniture regolarmente eseguite.

Nell'arco della durata del contratto, l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere lo stesso per inadempienza del contraente dopo tre contestazioni a cui abbia fatto seguito l'applicazione della penale per defezioni del servizio o inosservanza agli obblighi contrattuali, anche senza nessun obbligo di risarcimento danni.

L'impresa dovrà nominare, entro 15 giorni dalla notifica dell'aggiudicazione provvisoria dell'appalto, un proprio rappresentante munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi controversia possa insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto di appalto.

ART. 16 - CONTROVERSIE

Foro competente per ogni eventuale controversia è il Tribunale di Cremona.

ART. 17 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN DANNO ALL'IMPRESA

Qualora l'impresa ometta di eseguire, anche parzialmente, le forniture indicate nel presente capitolo speciale di appalto, l'Azienda potrà ordinare ad altra impresa, previa comunicazione all'impresa aggiudicataria, l'esecuzione parziale o totale delle forniture omesse dalla stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Istituto.

Per l'esecuzione di tali prestazioni l'Istituto potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'impresa appaltatrice o sulla garanzia.

ART. 18 - RIFUSIONE DANNI E SPESE

L'impresa dovrà rifondere all'Azienda le sanzioni a quest'ultima comminate da organi esterni di vigilanza per i servizi in appalto con ulteriore aggravio degli oneri anche economici. Per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni, l'Azienda potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'impresa o sulla garanzia.

ART. 19 - FALLIMENTO DELL'IMPRESA

In caso di fallimento dell'impresa o di risoluzione del contratto per grave inadempimento, l'Azienda si riserva la facoltà di esercitare la procedura indicata nell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 20 - ESECUZIONE ANTICIPATA DEL SERVIZIO

Successivamente all'aggiudicazione si addirà alla formale stipula del contratto.

L'Azienda si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipula del contratto.

ART. 21 - PAGAMENTO FATTURA

La ditta fornitrice dovrà presentare fattura elettronica riepilogativa delle forniture effettuate direttamente o dai subappaltatori.

PEC per fatturazione elettronica: fatturazione.elettronica@pec.it

Le fatture dovranno essere emesse in regime di *split payment*.

Accertata la regolarità di quanto fatturato, il relativo pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario a 60 gg.

ART. 22 - RINVIO A NORME VIGENTI

Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolo si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed in conseguenza della procedura di gara, si comunica che i dati riguardanti le ditte partecipanti sono soggetti al trattamento da parte dell'Azienda, secondo le seguenti modalità:

- il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modifica, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione dei dati;
- i dati verranno trattati con le finalità istituzionali inerenti alle attività dell'Istituto ed in particolare per l'esecuzione della gara a cottimo fiduciario e delle successive procedure previste da regolamenti o disposizioni di legge;
- il trattamento dei dati avverrà con procedure atte a garantire la sicurezza;

- il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione alla gara e all'esecuzione del contratto di fornitura;
- la conseguenza dell'eventuale rifiuto a rispondere e conferire i dati escluderà la ditta alla gara;
- i dati sono utilizzati e comunicati per fini istituzionali in adempimento a specifiche disposizioni di legge o regolamento quale il diritto di accesso ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;
- la ditta ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei dati; per l'esercizio dei propri diritti la concorrente potrà rivolgersi all'Ufficio Economato dell'Azienda.

Il Responsabile del Trattamento dei dati è il Legale Rappresentante dell'Azienda.

Art. 24 – CODICE ETICO

L'azienda "Cremona Solidale" svolge la propria attività in piena conformità a tutte le leggi, autorizzazioni, norme, regolamenti, decisioni e ordinanze riguardanti qualsiasi aspetto attinente alla conduzione della sua attività. Pertanto, l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto contrattuale, sono subordinati al medesimo principio del rigoroso rispetto delle norme di legge e dei regolamenti in vigore.

A tale proposito resta inteso che nell'esecuzione del contratto eventualmente stipulato, la ditta si obbligherà a non adottare comportamenti che potrebbero determinare una violazione delle norme di legge e dei regolamenti in vigore.

Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e Integrato, la ditta dovrà dichiarare e garantire che, nell'espletamento delle attività previste dal contratto eventualmente stipulato, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'impresa o di una sua unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'impresa, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti non terranno alcun comportamento, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del citato Decreto 231/01. A tal proposito dovrà essere dichiarato:

- di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, di quanto previsto dal Decreto 231/01;
- di aver adottato ed efficacemente attuato tutte le procedure aziendali e di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati previsti dal Decreto 231/01;
- di aver preso visione e di accettare le disposizioni previste nel Codice Etico dell'Azienda consultabile sul sito istituzionale www.cremonasolidale.it

La violazione dei sopra descritti principi di organizzazione e gestione, anche da parte di eventuali subappaltatori, costituirà grave inadempimento tale da non consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale.

Resta pertanto inteso che in caso di inadempimento, anche parziale, agli obblighi previsti nella presente clausola, ovvero in caso di rifiuto o ingiustificato ritardo nella trasmissione di documenti, informazioni e dati eventualmente richiesti dall'Azienda in relazione agli obblighi qui previsti nonché, in genere, in caso di violazione delle dichiarazioni e garanzia di cui sopra, il contratto eventualmente stipulato potrà essere risolto per Vostro fatto e colpa con il conseguente obbligo di risarcire e tenere indenne l'Azienda per le perdite, i danni, le spese, le responsabilità e le azioni che possano derivare dall'inadempimento e dalla predetta violazione.